



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Via Sen. Pellegrini, 4 - 31038 Paese (TV)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - CUG DEL COMUNE DI PAESE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, del Comune di Paese, istituito con determinazione dirigenziale n. 496 del 28 agosto 2015, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2

Composizione e sede

Il Comitato Unico di Garanzia è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione;

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente che lo sostituisce in caso di assenza.

Il Comitato ha sede presso i locali della sede comunale.

Art. 3

Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

La cessazione dall'incarico di componente del Comitato può avvenire altresì:

- a) per dimissioni volontarie da presentare per iscritto al Comitato e all'Amministrazione;
- b) per decadenza, in caso di assenza senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive.

Nell'attesa della nuova nomina, partecipa ai lavori del Comitato il rispettivo componente supplente.

Art.4

Compiti del Presidente

Il Presidente, nominato dall'Amministrazione comunale, rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione comunale di Paese.

Art. 5

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno quattro volte nell'anno.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno due dei componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno due giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 6

Modalità di funzionamento

Le riunioni del Comitato sono valide alla presenza del Presidente o suo sostituto e della maggioranza assoluta dei componenti.

Le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti e in caso di parità sono approvate con il voto favorevole del Presidente.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al componente supplente.

Al termine di ogni riunione è redatto un verbale sottoscritto dai presenti e contenente: le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte.

I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Il verbale e le decisioni approvate possono essere inoltrati all'Amministrazione per le successive valutazioni.

Il Comitato, sentita l'Amministrazione comunale, può invitare a partecipare alle riunioni soggetti esterni in qualità di esperti su specifiche tematiche pertinenti alle attività del Comitato.

Art. 7

Compiti del Comitato

Il Comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandati ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della legge n.183/2010, e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità concernente le *“Linee guida sul funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, legge 4 novembre 2010, n.183)”*.

A titolo esemplificativo, il Comitato esercita i propri compiti:

a) **Propositivi** riguardo:

- la promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- la promozione di azioni volte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- la collaborazione con specifiche figure quali il responsabile della prevenzione e sicurezza o il medico del lavoro, per lo scambio di informazioni utili ai fini della individuazione e valutazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale o psichica.

b) **Consultivi**, mediante la formulazione di pareri e proposte all'Amministrazione e alle rappresentanze sindacali su temi di propria competenza.

c) Di **verifica** riguardo :

- alle azioni, ai progetti e alle buone pratiche in materia di pari opportunità, di benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo.

Art. 8

Relazione

Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente con riguardo all'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro, tenendo conto, in particolare, delle informazioni fornite dall'Amministrazione e della relazione dell'Amministrazione sulle iniziative adottate in attuazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 "*Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*". Il Comitato trasmette tale relazione ai vertici politici e amministrativi dell'Ente.

Art. 9

Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione comunale, idonee a garantire le finalità previste dalla legge. L'Amministrazione è invitata a consultare preventivamente il Comitato ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza, come prescritto al punto 3.2 della Circolare direttiva "Linee guida" emanata il 04 marzo 2011.

Il Comitato provvederà ad aggiornare periodicamente il Responsabile del Servizio informatico circa le attività svolte dal CUG per l'inserimento nell'apposita area dedicata sul sito *web* del Comune di Paese.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11

Validità e modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paese ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale del Comune di Paese ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della relativa pubblicazione.

Art. 12

Disposizione di rinvio

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.